



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale
per l'inclusione e le politiche sociali
Divisione V

Alle Direzioni interregionali e territoriali
del lavoro di cui all'allegato elenco

Alle Regioni di cui all'allegato elenco

Alle Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: *Modifiche alla Legge 29 marzo 1985, n. 113 di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.*

Il Capo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183*", relativo alla Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità ha introdotto modifiche alla Legge 29 marzo 1985, n. 113.

La presente nota è diretta a fornire prime indicazioni per consentire una gestione uniforme del collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.

1. Iscrizione nell'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti.

L'articolo 12 del suddetto decreto, nell'ottica di semplificazione del procedimento per il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, ha previsto la soppressione dell'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista.

Pertanto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (24 settembre 2015) non saranno più effettuate iscrizioni all'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a provvedere al rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 1, c. 4, del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, per le iscrizioni effettuate anteriormente al 24 settembre 2015.

2. Iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, Legge 29 marzo 1985, n. 113.

I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all'articolo 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e che siano disoccupati, si iscrivono nell'apposito elenco per il collocamento dei centralinisti non vedenti, tenuto dal "servizio competente".

Al riguardo, si fa presente che, per il principio della continuità amministrativa, per “servizio competente” si intende il “servizio per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità” di cui all’articolo 6 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

L’iscrizione dovrà essere effettuata dal servizio nel cui ambito territoriale si trova la residenza del privo della vista abilitato.

Il servizio competente dovrà, in particolare, verificare:

- il possesso dell’abilitazione alla funzione di centralinista a norma dell’art. 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113¹,

- la condizione di privo della vista, documentata sulla base di un certificato, rilasciato dall’unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave ai sensi degli articoli 2, 3, 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138 e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l’espletamento della funzione di centralinista telefonico.

- lo stato di disoccupazione.

Il servizio rilascerà, quindi, apposita certificazione in ordine all’avvenuta iscrizione.

La nuova disposizione consente all’interessato di iscriversi, oltre che nell’elenco di residenza, anche in un altro elenco scelto nel territorio dello Stato. A tal fine, il non vedente dichiara ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di essere iscritto presso il servizio nel cui ambito territoriale ha la residenza e di non essere iscritto in altro elenco.

Per i soggetti, già iscritti in una pluralità di elenchi alla data del 24 settembre 2015, oltre a quello tenuto dal servizio dell’ambito territoriale di residenza, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria, stabilendo che l’interessato possa mantenere le iscrizioni effettuate per un periodo di trentasei mesi, trascorso il quale dovrà scegliere un solo altro elenco, oltre a quello di residenza, presso cui mantenere l’iscrizione.

3. Abilitazione alla funzione di centralinista.

Vale la pena di evidenziare che sono considerati abilitati alla funzione di centralinista, i privi della vista:

- in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi, conseguito secondo il previgente ordinamento;

- in possesso dell’attestato di qualifica professionale triennale di “*operatore amministrativo segretariale*” (atteso che nella tabella 3, dell’Intesa del 16 dicembre 2010, sancita in sede di Conferenza Unificata, è stata stabilita “*la corrispondenza della qualifica professionale triennale di operatore amministrativo segretariale con il diploma di centralinista telefonico (non vedente) secondo il previgente ordinamento*”).

Inoltre, conseguono l’abilitazione alla funzione di centralinista coloro che frequentano i corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi o per le qualifiche equipollenti individuate dal D.M. 10.01.2000 e dal D.M. 11.07.2011, istituiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a seguito di esame effettuato dalle Commissioni regionali per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

¹ Per l’iscrizione in deroga di cui all’articolo 1, comma 4, il servizio verifica il possesso della dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.

Con riferimento alle Commissioni d'esame, si deve considerare che il legislatore non è intervenuto sull'art. 2, commi 7 e 8, della legge 113/1985, che ne disciplina la istituzione e composizione.

La norma summenzionata prevede, in particolare, che la Commissione sia istituita con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e sia composta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro o da un funzionario da esso delegato, che la presiede.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 4 novembre 2014, recante "Attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", la competenza ad istituire e a presiedere la Commissione per l'esame di abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente e per l'acquisizione delle qualifiche professionali equipollenti è in capo al Direttore delle Direzioni Interregionali del Lavoro nelle regioni Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, mentre nelle altre Regioni provvede il Direttore delle Direzioni Territoriali del Lavoro capoluogo di regione- fatta eccezione per la Regione Calabria dove la competenza è del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria.

Si fa presente, comunque, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.149, dalla data indicata dai decreti da adottarsi per disciplinare l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione, cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni dagli artt. 15 e 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121.

Il Direttore Generale
Raffaele Tangorra



